

Sentenza n. 133/2023 pubbl. il 22/08/2023 RG n.

TRIBUNALE DI TRIESTE Sezione civile - controversie del Lavoro N.R.G. 342/2021 Il Giudice dott. Paolo Ancora, all' udienza del 5/7/2023 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa proposta da P.XX R.XXXXXX L.XXXXX, (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) rappresentata e difesa dagli Avv. ti G.XXXXXXXXX Z.XXX e M.XXXXX C.XXXXXXXXX; ricorrente contro C.XXXXXXXXX G.XXX SRLS (XXXXXXXXXXXXXXXX) rappresentata e difesa dall' Avv. to M.XXX B.XXXXX; resistente OGGETTO: retribuzione

Conclusioni

Per la parte ricorrente: "condannare la C.XXXXXXXXX G.XXX SRLS uninominale (XXXXXXXXXXXXXXXX) in persona del legale rappresentante in carica, a pagare alla ricorrente, per retribuzioni, indennità terminative e TFR, la somma complessiva di euro 3.279, 90.- ovvero quel maggiore o minore importo ritenuto di giustizia, oltre ad interessi e rivalutazione, previa eventuale dichiarazione di illegittimità delle trattenute per danni Sentenza n. 133/2023 pubbl. il 22/08/2023 RG n. subite in busta paga; condannare la società convenuta al pagamento delle spese di lite, oltre accessori di legge". Per la parte resistente: " " -RIGETTARE le richieste di parte ricorrente per i motivi sopra indicati; in via riconvenzionale: condannare al risarcimento del danno stabilito in 11.215, 00; IN SUBORDINE Nella malaugurata ipotesi in cui fosse ritenuta dovuta la somma di cui sopra, rideterminata la somma dovuta in 2.363, 84, compensare con la somma dovuta a titolo di risarcimento del danno In subordine ancora nella malaugurata ipotesi in caso di accoglimento rideterminare il dovuto in 2.363, 84 come da calcolo retributivo aziendale Con vittoria di diritti, onorari e spese di lite".

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 10.9.2021, la ricorrente indicata in epigrafe adiva il Giudice del Lavoro di Trieste esponendo di essere stata assunta in data 10 aprile 2018 dalla N.XXX F.XXXX S.r.l., ed assegnata alla Casa di riposo in T.XXXXX, via F.XXXX V.XXXXX n. 4 ad orario pieno, con mansioni di addetta alla assistenza agli anziani, e trattamento normativo retributivo di cui al CCNL case di C.XX Anpit. In data 30.4.2018 l' azienda era stata ceduta in affitto alla C.XXXXXXXXX G.XXX Srls, ed il rapporto di lavoro di lavoro era continuato con il cessionario, fino al 15.9.2020, quando era stato risolto per licenziamento per giustificato motivo soggettivo.

La ricorrente aveva poi ricevuto la busta paga relativa alla retribuzione del mese di settembre 2020 e ed aveva rilevato che le era stata imputata una trattenuta per danni che aveva interamente compensato le retribuzioni dovutele.

Pag. 2 di 7 Sentenza n. 133/2023 pubbl. il 22/08/2023 RG n. 342/2021 r-"N ft .05 Q U) LU I Rilevava che l' importo dovuto per retribuzioni del mese di settembre come L. indicato nella busta paga di settembre 2020 era per indennità preavviso ed indennità terminative pari ad 1.021, 20 e pari ad 2.257, 70 per TFR, così"come indicato nella busta paga di ottobre 2020. Contestava di avere mai cagionato nel corso del rapporto di lavoro danni economici alla azienda ed in ogni caso tali trattenute risultavano essere illegittime in quanto, per espressa previsione dell' art. 275 CCNL applicato dal datore di lavoro, eventuali richieste di risarcimento del danno nei confronti del dipendente dovevano sempre essere precedute dalla s contestazione di addebito.

Con memoria difensiva del 29.11.2021 si costituiva in giudizio la c.XX convenuta, evidenziando che la lavoratrice era stata licenziata in quanto era stata sorpresa mentre dormiva sul Lavoro nella notte fra il 23 e il 24 luglio 2020 e nella notte fra il 3 ed il 4 agosto 2020, e nel porre in essere tali *3-o condotte le aveva cagionato un danno all' immagine, come contestato nella r-lettera disciplinare che aveva preceduto il licenziamento.

Inoltre la ricorrente, a far data dal 12.8.2020, data della ricezione a mani della prima contestazione disciplinare, senza preavvisare, non si era più presentata sul posto di lavoro e l'azienda aveva dovuto sopperire ai suoi turni con il personale già impiegato, con relativo danno e conseguente LU necessità di non riconoscerle l'indennità di preavviso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Q La domanda proposta dalla ricorrente è fondata e deve essere accolta.

cò Q La lavoratrice ha proposto domanda per la corresponsione dell'importo "D E indicato nella busta paga di settembre 2020 pari ad 1.021, 20 a titolo di indennità preavviso ed indennità terminative pari ad 1.021, 20 e 8 z cò Q Pag. 3 di 7 Sentenza n. 133/2023 pubbl. il 22/08/2023 RG n. dell'importo indicato nella busta paga di ottobre 2020 pari ad 2.257, 70 a titolo di TFR. Come noto, i crediti del lavoratore indicati in busta paga, legittimano il medesimo a proporre ricorso per decreto ingiuntivo, ricorrendo la prova scritta ed i requisiti di esigibilità e liquidità del credito.

Nella circostanza, la proposizione di un ordinario ricorso ex art. 414 c.p.c. si giustifica con la circostanza, rilevabile dall'esame delle buste paga in questione, per la quale tali buste paga furono emesse a saldo zero, essendo stata applicata dal datore di lavoro una trattenuta per un risarcimento di danni causati dalla lavoratrice alla società convenuta.

Nel costituirsi in giudizio la società convenuta ha sotto un primo profilo chiarito quale fosse l'entità e la natura del danno causatole dalla condotta della lavoratrice, rilevando che avendola sorpresa a dormire ed avendole contestato il fatto disciplinarmente, la stessa a far data dal 12.8.2020 non si era più presentata sul posto di lavoro e dunque: "La Consulting doveva quindi sopperire più di un mese di assenza con turni straordinari e relativi COSTI a carico dell'azienda che infatti doveva sopperire l'assenza con turni sfiancanti, in particolare B.XXXX s.XXXX e R.XXX L.XXXXX (rispettivamente busta paga agosto 1455, 00, cfr busta paga settembre 2.501/00, e busta paga agosto 1160/00 cfr busta paga settembre 2.434/00)). Per un totale di Euro 2.320, 00 che si oppongono in via di eccezione di compensazione e/o riconvenzionale, nonché di domanda riconvenzionale". Sotto un secondo profilo, e quanto agli importi richiesti con la proposizione del ricorso, la convenuta si è limitata a rilevare che i conteggi della ricorrente "sono errati per i seguenti motivi; si contrappongono conteggi Pag. 4 di 7 Sentenza n. 133/2023 pubbl. il 22/08/2023 RG n. aziendali 2.363, 84 come da tfr e busta paga agli atti, indennità non dovuta per quanto in narrativa". Ebbene sotto il primo profilo, la prospettazione della convenuta e con essa la domanda riconvenzionale, deve essere disattesa.

Ha difatti affermato la Corte di Cassazione che: "Non appare invero revocabile in dubbio che le allegazioni che devono accompagnare la proposizione di una domanda risarcitoria non possono essere limitate alla prospettazione della condotta in tesi colpevole della controparte produttiva di danni nella sfera giuridica di chi agisce in giudizio. L'esposizione deve invero necessariamente essere estesa alle lesioni, patrimoniali e/o non patrimoniali, prodotte da tale condotta, dovendo l'attore mettere il convenuto in condizione di conoscere quali pregiudizi vengono imputati al suo comportamento. E tanto prima e a prescindere dalla loro esatta quantificazione e dall'assolvimento di ogni onere probatorio al riguardo (confr. Cass. civ. 22 aprile 2008, n. 10361). Ne deriva che il rigetto delle domande risarcitorie avanzate dagli oppositori appare corretto alla luce dell'inemendabile genericità della domanda che, come evidenziato dal giudice di merito, neppure risulta essere mai stata precisata in sede di trattazione" (Cass. nr. 691/2012). Ebbene, ritiene lo scrivente che le allegazioni sul punto della convenuta siano del tutto generiche, non essendo dato comprendere come sia stato quantificato l'importo richiesto a titolo risarcitorio che viene poi portato in compensazione con i crediti dal lavoratore, nè essendo sufficiente a tal fine, un richiamo, del tutto generico e privo di qualsiasi allegazione e specificazione, agli importi corrisposti alle lavoratrici chiamate a sostituire la ricorrente.

Pag. 5 di 7 Sentenza n. 133/2023 pubbl. il 22/08/2023 RG n. Conseguentemente la domanda riconvenzionale dovrà essere rigettata.

Quanto alla contestazione degli importi richiesti con il ricorso in trattazione, si deve rilevare che in sostanza parte resistente contesta esclusivamente il diritto di parte ricorrente a percepire l' indennità di preavviso, diritto pure riconosciuto nell' erogazione della bista paga di settembre 2020, in quanto la ricorrente, raggiunta da contestazione disciplinare, non si sarebbe presentata a lavoro. Da tale circostanza discenderebbe la necessità di non corrispondere l' indennità di preavviso.

Si tratta, a parere dello scrivente, di affermazione del tutto sfornita di qualsiasi supporto probatorio, essendo stato comminato alla lavoratrice un licenziamento per giustificato motivo soggettivo che prevede la corresponsione dell' indennità di preavviso, fermo restando che non è stato prodotto il testo integrale del CCNL al fine di verificare il ricorrere di eventuali eccezioni alla regola.

Deve quindi accogliersi il ricorso della lavoratrice con il riconoscimento a favore della stessa della totalità degli importi richiesti. Deve rigettarsi invece la domanda riconvenzionale proposta dalla resistente.

La resistente deve essere condannata a corrispondere alla ricorrente le spese di lite che si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando, così decide: a) in accoglimento del ricorso, accertato il diritto della ricorrente a percepire quanto richiesto a titolo di TFR, indennità di preavviso e retribuzione relativa alla mensilità di novembre 2020, condanna la resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere alla ricorrente Pag. 6 di 7 Sentenza n. 133/2023 pubbl. il 22/08/2023 RG n. l' importo di 3.279, 90 oltre interessi e rivalutazione dal dì del dovuto fino al soddisfo; b) rigetta la domanda riconvenzionale; c) condanna la resistente al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del giudizio che liquida in complessivi 2.059, 00 titolo di compenso professionale, oltre agli accessori di legge; d) compensa interamente tra le parti le spese del giudizio; d) termine di giorni 60 per il deposito della motivazione.

Così deciso in Trieste in data 05/07/2023 Il Giudice del Lavoro dott. Paolo Ancora Pag. 7 di 7